OPERA PIA PELLIZZARI

DI VALENZA

NUOVO STATUTO ORGANICO

definitivamente deliberato dall'Amministrazione

in sua seduta 21 febbraio 1896

ED APPROVATO CON REALE DECRETO 2 APRILE 1896

VALENZA
Tipografia Municipale di G. Farina
1896.

OPERA PIA PELLIZZARI

DI VALENZA

NUOVO STATUTO ORGANICO

definitivamente deliberato dall'Amministrazione
in sua seduta 21 febbraio 1896

ED APPROVATO CON REALE DECRETO 2 APRILE 1896

VALENZA, 1896 - TIP. MUNICIPALE G. FARINA

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I.

Origine - Sede - Scopo

ART. 1.

L' Opera Pia Pellizzari, fondata dal Cavaliere Sacerdote Don MASSIMO CORDARA-PELLIZZARI, con testamento in forma pubblica 24 gennaio 1834, rogato Campastri, ed eretta in corpo morale con Regio Biglietto 26 agosto stesso anno, ha la sede in Valenza, e si governa a norma della legge 17 luglio 1890, N. 6972, del regolamento formante parte integrale del sovra citato testamento e del presente Statuto Organico.

ART. 2.

L'Opera ha un duplice scopo, di istruzione e di beneficenza; provvede sì all' uno che all'altro colle rendite del patrimonio legato dal Fondatore, ed a favore dei poveri nati e domiciliati in Valenza, o che tengono residenza non interrotta in questa città e territorio da dieci anni almeno.

ART. 3.

Quanto all'istruzione, mercè appositi stanziamenti, mantiene l'Asilo Infantile eretto con Reale Decreto 1.° ottobre 1850, e lo amministra a norma di apposito statuto organico. Mantiene pure in apposito locale un asilo o scuola infantile in Monte, frazione del comune di Valenza.

Somministra libri ed oggetti per la scuola elementare ai fanciulli che ne fossero sprovvisti, per conosciuta indigenza dei genitori o di quelle persone che civilmente li sostituiscono.

Eroga sussidî annui ai giovani poveri che, per marcata e riconosciuta intelligenza, diano certezza di distinta riuscita, dedicandosi ad un corso di studi, classico, tecnico, universitario, ecclesiastico ed artistico.

Concorre, ove l'Amministrazione ne riconosca il bisogno e lo consentano le finanze del Pio Istituto, col Municipio al maggiore sviluppo della pubblica istruzione in paese, senza pregiudizio degli altri servigi cui è obbligata.

Mantiene la scuola serale di canto e musica a norma di speciale regolamento.

ART. 4.

Come istituto di beneficenza, provvede con apposito personale al servizio sanitario dei poveri, che non possono essere accolti in un ospedale, e loro somministra gli alimenti necessari durante la malattia e la convalescenza.

Soccorre eziandio, su loro domanda, gli inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti.

Tale domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1.° fede di povertà;
2.° fede di buoni costumi;
3.° certificato d'impossibilità a lavorare.

Sussidia le vedove povere, somministrando alle medesime, a seconda del constatato loro bisogno, in tutto od in parte il fitto di casa.

Provvede al mantenimento nella Casa di educazione Garessio del Pero, od in altre, delle orfane, a seconda delle migliori condizioni economiche della Opera Pia, riservandosi per gli orfani di provvedere al loro collocamento in altre pie Case.

Provvede al ricovero vitalizio o precario nell' Ospedale degli incurabili di Valenza, od in altri pii istituti congeneri, i poveri inabili al lavoro, e specialmente dei vecchi e cronici.

In numero non maggiore di quindici, distribuisce doti

ogni anno non minori di L. 50 e non maggiori di L. 600 alle zitelle oneste e povere, che abbiano contratto matrimonio civile e col rito religioso prescritto dal Fondatore.

Le figlie appartenenti a civili famiglie decadute, le quali si trovino in vero stato d'indigenza, sono soccorse col *maximum* di detta dote, non eccedendo però mai la somma di lire settecentocinquanta in complesso.

Provvede di baliatico i bambini cui la madre sia morta o mancante di latte, quando la famiglia si trovi in istato di indigenza; al soccorso delle partorienti povere, ed al ritiro delle incinte vergognose.

CAPO II.

Amministrazione

ART. 5.

L'Amministrazione dell'Opera si compone di un membro nato e di sette elettivi.

É membro nato il Parroco di Valenza.

Dei membri elettivi uno è nominato nel suo seno dal Consiglio Comunale e gli altri sei, compreso il Presidente, sono nominati dal Prefetto della Provincia: questi durano in carica sei anni, e si rinnovano per un sesto nell'autunno di ogni anno.

Anche il membro nominato dal Consiglio Comunale dura in carica sei anni.

I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

Sono eleggibili coloro che hanno residenza nel comune di Valenza e sono inscritti nella lista elettorale amministrativa di questa città, salvo il disposto dagli articoli 11 e 14 della legge vigente sulle Opere Pie 17 luglio 1890, N. 6972.

ART. 6.

L'Amministrazione elegge nel suo seno il vice-Presidente.

Come il Presidente, così il vice-Presidente dura in carica sei anni, a meno che, essendo membro elettivo, scada d'ufficio.

Sì l'uno che l'altro possono, scaduti, venire rieletti.

Sebbene scaduti o dimissionari continueranno ad esercitare il loro ufficio finchè non vi sia subentrato chi deve surrogarli.

ART. 7.

Gli amministratori eletti entrano in ufficio nella prima adunanza successiva a quella in cui è comunicata la loro elezione.

Fuori delle scadenze ordinarie, escono d'ufficio:

a) quelli che rassegnano le loro dimissioni;

b) quelli che trasferiscono altrove la loro residenza;

c) quelli che, senza causa giustificata, non intervengono a tre adunanze consecutive della Amministrazione;

d) quelli che incorrono in una delle cause di incompatibilità previste dagli articoli 11, 14 e 15 della legge 17 luglio 1890.

ART. 8.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, ne tiene le veci il vice-Presidente, ed in assenza od impedimento di questo, il membro più anziano di elezione; ed a parità di elezione, il più anziano d'età fra i presenti.

ART. 9.

Il Presidente:

1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione dell'Amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze.

2.° Cura l'eseguimento delle deliberazioni prese, quando non sia peculiarmente affidato l'incarico ad alcuno degli amministratori.

3.° Dirige la corrispondenza ufficiale che sottoscrive; sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari.

4.° Provvede alla osservanza delle leggi e dei regolamenti, alla esecuzione degli ordini superiori, all'adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi, che dovranno essere sottoscritti da esso Presidente, da un amministratore e dal segretario.

5.° Procede mensilmente, in unione ad altro membro delegato dall'Amministrazione e colla assistenza del Segretario, alle verificazioni ordinarie di cassa, in presenza del tesoriere, e straordinariamente ogni qualvolta lo creda necessario, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi all'Amministrazione.

6.° Vigila che esso tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando, in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall'articolo 64 del regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99.

7.° Rappresenta in giudizio l'Opera Pia e stipula, in nome di questa, i contratti da essa deliberati.

8.° Sospende, in caso d'urgenza, gli impiegati riferendone all'Amministrazione.

9.° Prende, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie necessarie, e provvede a sussidî d'urgenza, salvo informarne tosto l'Amministrazione stessa.

Art. 10.

L'Amministrazione prende le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.

Per la legalità delle sedute è necessaria la presenza di cinque membri.

Art. 11.

Le deliberazioni concernenti persone si prenderanno a voti segreti.

Le deliberazioni prese dall'Amministrazione avranno esecuzione immediata, salvo che riguardino oggetti pei quali è richiesta la superiore approvazione a termini di legge.

ART. 12.

L'Amministrazione si aduna in via ordinaria nella prima quindicina di ogni mese; in via straordinaria ogni qual volta lo ravvisi necessario il Presidente, o dietro domanda di qualunque dei membri, o per ordine del Prefetto.

ART. 13.

L'Amministrazione delibera sui bilanci e sui conti annuali nei termini e modi fissati dalla legge, ed in generale su tutti gli oggetti contemplati nel presente Statuto e che non sono attribuiti al Presidente.

Determina eziandio i contratti da farsi e le loro condizioni.

ART. 14.

Ogni avanzo disponibile sarà erogato per quel servizio d'istruzione e di beneficenza che dall'Amministrazione si ravviserà necessario.

Non occorrendo bisogno, verrà utilmente impiegato, a seconda del disposto dall'articolo 28 della legge 17 luglio 1890.

ART. 15.

Nessun membro dell'Amministrazione potrà percepire alcuna somma sul bilancio dell'Opera, salvo il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

ART. 16.

I membri dell'Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè possono prender parte ad atti

o provvedimenti concernenti interessi loro proprii o dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da essi amministrati, o di corpi morali di cui avessero una rappresentanza, o di persone colle quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice, o di associazione in partecipazione.

Non possono inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con l'Opera Pia, salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre o vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della Giunta provinciale amministrativa siano stati ammessi a concorrervi.

ART. 17.

L'Amministrazione ha un segretario, che deve essere avvocato, causidico o notaio.

Esso è equiparato agli impiegati governativi, agli effetti della durata in carica e della pensione.

La di lui nomina avrà luogo con concorso per titoli.

L'Opera Pia, oltre il segretario, ha impiegati, il cui numero ed attribuzioni saranno determinati in un regolamento speciale.

ART. 18.

Lo stipendio del segretario è fissato dall'Amministrazione.

Al segretario, alla vedova ed ai suoi figli è concessa una pensione od indennità a determinarsi giusta le disposizioni di legge per la liquidazione delle pensioni degli impiegati civili, purchè si sottoponga alla corrispondente trattenuta sullo stipendio.

ART. 19.

Le attribuzioni del segretario sono determinate dal regolamento interno.

Ad esso spetta, fra altro, di apporre la propria firma insieme a chi ha la rappresentanza dell'Ente, ai verbali di deliberazioni, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'Amministrazione.

In sua mancanza od impedimento, le attribuzioni del segretario saranno affidate all'Amministratore più giovane d'età.

ART. 20.

L'Amministrazione ha al suo servizio dei salariati, il cui numero od attribuzioni verranno determinati nel regolamento.

Il Presidente potrà sospenderli o licenziarli in caso di grave mancanza, riferendone tosto all'Amministrazione.

CAPO III.

Istruzione

ART. 21.

La somministranza di libri ed altri oggetti per la scuola elementare obbligatoria si farà unicamente ai fanciulli le cui famiglie sono povere.

Sarà negata a quelli che se ne rendono immeritevoli, o per sciupio, o per mancata frequenza alla scuola, o per gravi infrazioni disciplinari.

ART. 22.

Sono istituite due borse di studio per il ginnasio di L. 360 caduna, una per il corso liceale ed altra per l'Istituto tecnico di L. 450 caduna.

Sono istituiti due posti nel Seminario Vescovile di Alessandria di L. 200 caduno.

Tali pensioni saranno continuate fino al compimento degli studi intrapresi, purchè lo studente non se ne renda immeritevole.

Potranno non accordarsi, quando fra gli aspiranti non siavene qualcuno che abbia i voluti requisiti.

ART. 23.

I posti di studio a spesa totale o parziale dell' Opera si concedono a condizioni:

1.° Che il giovane appartenga a famiglia di Valenza, o che da dieci anni tenga stabile dimora in Valenza.

2.° Che il giovane abbia dato nelle scuole prove di distinta abilità per il progresso degli studi, e tenuto una irriprovevole condotta.

3.° Che sia povero a segno di non potere, a spese proprie o della famiglia, intraprendere e compiere gli studi cui vuole dedicarsi.

ART. 24.

Per l'ammissione a spesa totale o parziale dell' Opera a corsi universitari, l'aspirante dovrà presentare il certificato di licenza liceale o dell'Istituto tecnico, ottenuta con distinzione.

Per ottenere un posto nel Seminario Vescovile, oltre il permesso dell'ordinario Diocesano di vestire l'abito ecclesiastico e l'inscrizione nell'albo dei chierici, dovrà il richiedente presentare i requisiti di capacità ed attitudine, non che l'attestato di moralità da riportarsi dall'autorità competente.

ART. 25.

Per l'ammissione nelle Scuole tecniche, collegi od istituti di agricoltura, d'arti, mestieri e commercio, e per qualunque altra professione a spesa totale o parziale dell'Opera, si prenderanno le opportune disposizioni, visto il fondo sopravvanzante dall'erogazione delle pensioni per il corso universitario, classico ed ecclesiastico, sempre però nella base della comprovata indigenza dei genitori, della inclinazione e della morale castigatezza del giovane, e non eccedendo per ciascun giovane la spesa di lire trecento annue.

ART. 26.

Le pensioni si pagheranno direttamente agli ascendenti, od in loro mancanza, ai parenti prossimiori o tutori degli studenti sussidiati, qualora questi non si trovino accolti in qualche stabilimento, nel qual caso le pensioni si pagheranno direttamente allo stabilimento in cui sono accolti i giovani.

I mandati di pagamento non verranno rilasciati, se non dietro presentazione del regolare certificato di frequenza e profitto, e di regolare condotta.

Nelle pensioni non s'intenderà compreso il corredo, salvo in circostanze straordinarie, nè il pagamento delle tasse scolastiche, nè le provviste dei libri e di carta, nè il rimborso di spese suppletive, così che l'Opera, mediante il pagamento della pensione, s'intenderà esonerata da ogni ulteriore obbligo.

ART. 27.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione, ove lo creda conveniente, il bandire concorsi per gli aspiranti a sussidî scolastici.

Questi sussidi non potranno, in qualsiasi caso, eccedere la somma di lire settanta al mese anticipate per l'anno scolastico.

La concessione di pensioni e di sussidî s' intende fatta solamente pel corso intrapreso e per quello contemplato nell'articolo 25.

ART. 28.

Dovranno i giovani sussidiati, sotto pena di decadenza, prestarsi ad esami di concorso quando possono esservi ammessi, per un posto di regia o privata fondazione, e far valere i diritti che loro competono anche senza esame al posto stesso.

Quando l'abbiano ottenuto, rimarrà in facoltà dell'Amministrazione l'accordare loro un supplemento di pensione per gli oggetti indicati nell'articolo 26.

ART. 29.

S'intenderà il giovane avere rinunciato alla pensione od al sussidio quando, per qualunque motivo, sospenda il corso intrapreso, escluso il caso di malattia comprovata.

S'intenderà decaduto dalla concessione quando sia riprovato negli esami, o quando incorra in qualche grave punizione disciplinare.

L' Amministrazione, alla quale pervengano sfavorevoli informazioni dell'alunno provvisto di pensione o di sussidio, potrà ammonirlo di usare maggiore diligenza nello studio e di emendare la sua condotta, sotto comminatoria di revoca della concessione.

CAPO IV.

Beneficenza

ART. 30.

Le condizioni economiche dell' Opera permettendolo, in sollievo delle finanze municipali, l'Opera Pia provvede il personale sanitario pei poveri del comune a norma di apposito regolamento.

Occorrendo il bisogno, dovrà sussidiare la Congregazione locale di Carità pel pagamento dei medicinali, quando non fossero sufficienti i redditi della medesima.

ART. 31.

Per il mantenimento dei convalescenti si adotteranno dall'Amministrazione speciali provvedimenti intesi a conciliare il maggiore risparmio di spesa col maggior vantaggio dei poveri.

ART. 32.

Per essere accolti a spese dell' Opera Pia in una casa di educazione od in un orfanotrofio, i giovani, oltre i requisiti prescritti dai rispettivi statuti, dovranno essere orfani di uno o di entrambi i genitori, con prelazione di questi ultimi.

ART. 33.

A ricovero, sia permanente, sia precario, nell' Ospedale incurabili, si ammetteranno soltanto quegli infermi dei quali sia regolarmente constatata l'indigenza e la fisica indisposizione, dando la preferenza ai più vecchi di età, ed a quelli che non abbiano congiunti obbligati agli alimenti che siano in grado di provvedervi.

ART. 34.

I soccorsi di baliatico o per puerperio si distribuiranno quando non sianvi congiunti obbligati agli alimenti che siano in grado di provvedervi.

Ove questi, invitati, vi si rifiutassero, l' Amministrazione darà d'urgenza gli opportuni provvedimenti, agendo, ove lo stimi conveniente, contro i medesimi, come di diritto, per il rimborso delle spese erogate.

I sussidi per baliatico non possono eccedere le lire dieci mensili, e sono direttamente pagati alle nutrici : saranno concessi sino al compimento di un anno di età dell'infante, a meno che si riconosca il bisogno di prorogarli.

ART. 35.

I sussidi alle vedove, agli orfani ed inabili al lavoro, finchè non possano questi essere accolti in apposito ospizio, saranno distribuiti sempre con le cautele avanti indicate.

ART. 36.

I sussidi straordinari verranno deliberati dall' Amministrazione nei limiti della somma annualmente stanziata : saranno assegnati alle persone veramente povere ed in misura adeguata al bisogno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 37.

Il presente Statuto sarà esecutorio tosto ottenuta la sovrana sanzione ; ma le relative allocazioni di fondi avranno soltanto luogo nel bilancio dell'anno successivo all'approvazione del presente.

ART. 38.

L'Amministrazione attuale rimarrà in carica finchè non siasi provveduto alla nomina dei nuovi amministratori, di cui all'articolo 5.

L'attuale segretario s'intende nominato a vita (articolo 9 regolamento del Testatore).

ART. 39.

I giovani che attendono agli studi a spese dell' Opera continueranno a godere il beneficio loro concesso sino al termine della carriera cui si sono destinati, sotto l' osservanza delle discipline dettate nel presente Statuto.

ART. 40.

È abrogato lo Statuto Organico 24 luglio 1888, approvato con R. Decreto 14 febbraio 1889.

S'intende pure abrogato il regolamento annesso alle tavole di fondazione nelle parti in questo Statuto comprese.

Nel resto si applicheranno le disposizioni della legge sulle Opere Pie e dei relativi regolamenti in vigore.

Le norme d'ordine veramente interno si detteranno in apposito regolamento.

Valenza, 21 Febbraio 1896.

In originale firmati:

C. ANNIBALDI-BISCOSSI - P. PASTORE - BONAFEDE LORENZO RAITERI LUIGI - Not. E. VISCONTI, *Segretario.*

Per copia conforme ad uso amministrativo:

Il Segretario
f.° Not. E. VISCONTI.

V.° Il Presidente
f.° C. ANNIBALDI-BISCOSSI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Visto d'ordine di Sua Maestà
coll'aggiunta di cui al Decreto d'approvazione (2 aprile 1896)

Il Ministro
f.° RUDINÌ.

Per copia conforme:
Il Direttore capo di Divisione
f.° G. RUSPAGGIARI.

In conformità dell'originale coll'aggiunta di cui sopra

Valenza, 21 Aprile 1896.

Il Segretario
Not. E. VISCONTI.

V.° Il Presidente
C. ANNIBALDI-BISCOSSI.

UMBERTO I.°

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il nuovo Statuto organico dell'Opera pia Pellizzari in Valenza (Alessandria), deliberato dall'Amministrazione dell'Opera pia stessa e da essa presentato alla Nostra approvazione;

Vedute le relative deliberazioni del Consiglio Comunale di Valenza e della Giunta Provinciale Amministrativa di Alessandria;

Veduta la legge 17 Luglio 1890 numero 6972 ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

È approvato il nuovo Statuto organico dell'Opera pia Pellizzari in Valenza in data 21 febbraio 1896, composto di numero quaranta articoli, con l'aggiunta all'articolo 5 del seguente comma:

« Anche il membro nominato dal Consiglio Comunale dura in carica sei anni ».

Detto Statuto sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, 2 Aprile 1896.

Firmato: UMBERTO.

Contrasegnato: RUDINÌ.

Per copia conforme:

Il Direttore Capo di Divisione

G. RUSPAGGIARI.